

ni e fosse sottoposto a sindacato, « per levar molti abusi che ne nascano dalla longa perseveranza e dal non render conto delle azioni sue », la risposta ducale fosse stata affermativa (74).

Uffici minori erano quelli degli Stimatori, incaricati di valutare in moneta i beni immobiliari, oggetto di contratto; dei Campari, preposti alla polizia campestre, le cui attribuzioni fin dagli antichi statuti del 1360 avevano avuta minuziosa disciplina; degli Stanziatori, stabiliti per calmierare il prezzo delle vettovaglie. Questi ultimi erano già eletti nel 1572, ma le norme che ne disciplinano l'ufficio sono negli Ordini politici stabiliti dalla Città a se stessa nel 1573 e approvati dal Senato di Piemonte nel 1577. Gli Stanziatori erano due, eletti dal Consiglio in ufficio annuale, con stipendio mensile di scudi 4 (75). Erano incaricati di informarsi dei prezzi delle vettovaglie e di fissarne il prezzo di vendita; dovevano essere idonei all'ufficio per pratica di vettovaglie ed esperienza di commerci, avere almeno 30 anni di età, essere padri di famiglia; dovevano stare nel Palazzo della Città nei giorni di mercato, almeno due ore al mattino, per facilitare i ricorsi a loro, e dovevano stendere bollettini dei prezzi fissati.

Riforme ulteriori del 1579 e 1580 portarono qualche modificazione alle competenze e ai doveri degli Stanziatori.

Il Foriere presiedeva alla scelta degli alloggiamenti militari. Il Conservatore della Sanità vigilava sulle condizioni igieniche cittadine. Il Soprastante alle strade doveva curare la viabilità: il Cavalier della virtù procurare la epurazione della Città, ecc.

Ma più che da un esame degli organi la importanza delle funzioni ad essi affidate

(74) Memoriale a capi cit., 16 dic. 1575: « Si concede quanto al Cavalier e al Fiscal sarà lecito ad ognuno di ricorrer sempre che sarà gravato et sarà castigato ».

(75) Arch. Com. Torino, Ordinamenti, vol. CXXX, c. 18r, 29 maggio 1572.

apparirà dalla analisi della attività giuridica e sociale del Comune.

IV. Il principio della responsabilità dei pubblici ufficiali è pienamente affermato per tutte le cariche: ogni ufficiale, finita la propria gestione, deve render conto degli atti compiuti: rimanere a disposizione della pubblica Autorità o delle Commissioni di controllo stabilite per far ragione delle lagnanze presentate contro la sua amministrazione e risponderne con la persona e con gli averi.

L'istituto del Sindacato sulla base del diritto romano si era diffuso ovunque nell'età comunale; esso si mantiene, nella Città di Torino, anzi si rafforza negli anni di cui ci occupiamo.

A prescindere infatti dall'obbligo del rendiconto annuale, nelle mani del Maestro di Ragione e dei ragionieri, da parte di chi, per l'ufficio suo, ebbe parte nella amministrazione finanziaria del Comune, anche gli altri ufficiali dovevano « a fine del loro ufficio « render il sindacato ».

La Città stessa aveva il diritto di eleggere i sindacatori (76), costituendo commissioni apposite, e frequenti sollecitazioni al Duca per ottenere conferma dell'obbligo di sottostar al Sindacato « per tenir li officiali più diligenti nelli officii loro », mostrano quanto importasse l'effettivo funzionamento di tal garanzia.

Il Vicario ed il Giudice già sottostavano a sindacato secondo gli antichi statuti, e privilegi di Principi Sabaudi avevano ribadito tale obbligo e quello della cauzione (77), ma da Emanuele Filiberto il Comune volle di ciò esplicite conferme: richiese infatti al

(76) Cfr. l'antico privilegio, del 21 aprile 1454 di Lodovico di Savoia, cit. da Dunst, op. cit., III, 22, pagina 1465, nota; e cfr., a titolo di es. Ordinamenti, vol. CXXX, c. 58, 1571, 9 dic.: « Interpellando e quanto effetto dei signori Consiglieri e Consiglio e far electione de Sindacatori ».

(77) Cfr. Statuti 1468, e privilegi già citati del 1454, 1468, 1496.